

DETERMINA Fascicolo n. GU14/623686/2023**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX -
Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza della società XXX, del 28/07/2023 acquisita con protocollo n. 0203035 del 28/07/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

l’istante contesta la stipula di contratto con l’operatore dal quale sono scaturiti degli insoluti per i quali richiede lo storno. Atteso il deposito ad opera di controparte del contratto sottoscritto, nelle proprie memorie di replica l’istante contesta un mancato dovere di corretta informazione in capo all’operatore che avrebbe generato un vizio della volontà in capo al contraente. Nelle memorie di replica ribadisce la propria richiesta di storno degli insoluti maturati.

l’operatore contesta tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, contesta la mancata sottoscrizione del contratto ad opera dell’utente, producendo copia sottoscritta dello stesso. Inoltre, contesta il mancato reclamo ad opera dell’utente delle fatture emesse nei tempi previsti da carta dei servizi. Pertanto, l’operatore chiede il rigetto della domanda attorea e il pagamento dell’insoluto in essere pari ad € 1.482,30, ed in sub ordine in caso contestata ipotesi di accertamento di responsabilità, lo storno della somma oggetto dell’insoluto di cui sopra.

MOTIVAZIONE: alla luce delle argomentazioni proposte e della documentazione a supporto si motiva quanto segue. L’istante pur contestando la stipula del contratto non ha fornito prova relativa alla illiceità dello stesso depositato dall’operatore e debitamente sottoscritto dall’istante. Inoltre, non risulta alcun reclamo avverso le

fatture emesse che sono da intendersi non contestate. Ancora, il contratto risulta debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti dall'istante, il quale in questo modo esplicita in maniera inequivocabile la propria adesione alle pattuizioni in esso contenute. L'operatore, con il deposito del contratto suffragato debitamente la propria posizione. Pertanto, la domanda è da intendersi rigettata. In tal caso di rigetto, il valore del decisum è da intendersi pari a zero;

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza della società XXX, del 28/07/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
ALFREDO AURILIO